

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

Iscrizione N: MI04963
Il Presidente
della Sezione regionale della Lombardia
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali



Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti 5 febbraio 2004, recante modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto (pubblicato sulla G.U.n.87 del 14 aprile 2004);

Vista il decreto del Ministro dell'ambiente 3 giugno 2014, n. 120, relativo ai criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 di cui all'articolo 8;

Vista la richiesta di revisione presentata in data 29/10/2014 registrata al numero di protocollo 48810/2014;

Considerato che l'iscrizione di cui al provvedimento con n. prot. 2519/2010 del 02/02/2010 è scaduta il 02/02/2015

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia del **26/01/2015** con la quale è stata accolta la domanda di revisione dell'iscrizione all'Albo nella categoria e classe:

10A - D
dell'impresa **EDILBOMO SRL**

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Lombardia con la quale sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/fidejussione bancaria n. **0927400769** prestate da **HDI Assicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **60000,00**

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

1. L'impresa **EDILBOMO SRL** con sede in MILANO (MI), VIA CASTALDI PANFILO 8 è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella/e categoria/e classe/i:

10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e classe D (importo dei lavori di bonifica cantierabili fino a euro 1.000.000,00) dal 25/02/2015 al 25/02/2020;

Art. 2

(legale/i rappresentante/i e responsabile/i tecnico/i)

LEGALI RAPPRESENTANTI:

EDILBOMO SRL
Numero Iscrizione MI04963
Provvedimento di Rinnovo

Prot. n.8919/2015 del 04/03/2015




Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di MILANO
Via Meravigli, 9/B
Dlgs 152/06

BOCCONI CARLO ENRICO
Codice fiscale: BCCCLN43A27H509V
Carica: amministratore unico

RESPONSABILI TECNICI:

BOCCONI STEFANO ROBERTO
codice fiscale: BCCSFN83B19F2050
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:



10A - D

Art. 3
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia del presente provvedimento corredata da dichiarazione di conformità all'originale sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, deve essere conservata presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei beni contenenti amianto oggetto dell'iscrizione.
- 2) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ogni variazione qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe d'iscrizione deve essere comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo verificarsi.
- 3) L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita e mantenuta con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 4) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono qui espressamente richiamate.

Art. 4
(ricorso)

Il mancato rispetto, da parte dell'impresa iscritta, delle norme di legge e regolamentari nonché delle disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo alla disciplina in materia di trasporto e di ambiente (come definita nell'art. 10, comma 2, lettera d), n.1, del D.M. 120/2014), costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

MILANO, 04/03/2015

Il Segretario
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente
- Marco Accornero -

